

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DEI PASCOLI COMUNALI E DI ALTRE SUPERFICI COMUNALI ADIBITE A PASCOLAMENTO DEL COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

Art.1 – Principi ispiratori

1. Principio ispiratore del presente Regolamento è a favorire il razionale, sostenibile e economico godimento dei pascoli comunali e delle altre superfici comunali atte al pascolamento, in primo luogo da parte degli allevatori residenti in questo Comune. Le facoltà d'accesso e di utilizzazione dei terreni da parte del singolo avente diritto non sono assolute, ma sono vincolate all'effettiva necessità di utilizzo e non possono pregiudicare i diritti degli altri utenti con pari prerogative.

Art.2 – Durata

1. Il Comune di Calasca Castiglione concede, a titolo oneroso, l'utilizzo degli alpeggi e delle superfici comunali a pascolo per un periodo di sei anni secondo le procedure, modalità e condizioni stabilite negli articoli successivi, salvo diversa necessità dell'ente.

Art.3 – Categorie e requisiti

1. Il presente Regolamento individua le seguenti categorie di utenti e di preferenza a cui assegnare i pascoli e le altre superfici comunali, nel rispetto delle consuetudini locali, dando priorità a chi ha alpeggiato negli anni precedenti anche se non consecutivamente:
 - A) ALLEVATORI (Imprenditore agricolo o coltivatore diretto, società agricole di persone o di capitali e cooperative agricole) RESIDENTI STANZIALI E OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE, con intera mandria/gregge allevato per tutto il periodo dell'anno sul territorio comunale, ai quali spetta di diritto la prima attribuzione delle particelle:
 1. aventi la proprietà di immobili nel Comune di Calasca Castiglione con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
 2. non aventi la proprietà di immobili nel Comune di Calasca Castiglione con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
 3. aventi la proprietà di immobili nel Comune di Calasca Castiglione con bestiame anche di terzi non residenti;
 4. non aventi la proprietà di immobili nel Comune di Calasca Castiglione con bestiame anche di terzi non residenti;
 - B) ALLEVATORI (Imprenditore agricolo o coltivatore diretto, società agricole di persone o di capitali e cooperative agricole) RESIDENTI NON STANZIALI E OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE, ai quali saranno attribuiti i terreni non assegnati alla categoria precedente:
 1. aventi la proprietà di immobili nel Comune di Calasca Castiglione con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
 2. non aventi la proprietà di immobili nel Comune di Calasca Castiglione con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
 3. aventi la proprietà di immobili nel Comune di Calasca Castiglione con bestiame anche di terzi non residenti;
 4. non aventi la proprietà di immobili nel Comune di Calasca Castiglione con bestiame anche di terzi non residenti;
 - C) NON RESIDENTI (Imprenditore agricolo o coltivatore diretto, società agricole di persone o di capitali e cooperative agricole), ai quali saranno attribuiti i terreni non assegnati alle precedenti categorie.

Art.4 – Stagione pascoliva

1. Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (gestione e promozione economica delle foreste)” e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni, e potrà iniziare orientativamente a partire dal mese di aprile di ogni anno, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee (escluse deroghe per pascoli oltre i 2000 metri di altitudine).
2. Il periodo di monticazione dovrà terminare entro il 15 ottobre di ogni anno. In caso di disponibilità di foraggio il conduttore potrà rimanere nell’alpeggio sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
3. E’ fatto obbligo di presentare in Comune la prevista documentazione di legge di ogni qualvolta venga trasferito il bestiame dal o al territorio comunale.
4. Fatte salve le cause di forza maggiore, la mancata monticazione dei capi di bestiame sull’alpeggio oggetto della concessione anche per un solo anno di contratto, determinerà la rescissione immediata del contratto stesso.

Art.5 – Subaffitto/Sub-concessione/Sub-utilizzo

1. Sono vietati il subaffitto, la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili assegnati, salvo che questi venga autorizzato per scritto dall’Amministrazione del Comune di Calasca Castiglione. In quest’ultimo caso il sub-utilizzatore dovrà sottoscrivere l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente Regolamento.
2. E’ concesso il pascolamento da parte di terzi previa comunicazione e autorizzazione comunale.

Art.6 – Obblighi degli assegnatari

1. L'accettazione per iscritto dell'assegnazione con sottoscrizione del presente regolamento che ne diverrà parte integrante dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del pascolo. Decorso infruttuosamente tale termine ed in assenza di qualsiasi informazione da parte dell’assegnatario, questi si intenderà decaduto da ogni diritto derivante dalla concessione e si procederà all’assegnazione dei terreni in oggetto ad altro soggetto.
2. In concomitanza con l’accettazione dell’assegnazione e del regolamento dovrà essere versata dall’assegnatario una rata pari al 50% del canone annuo determinato.
3. Il canone dovrà essere pagato entro il 15 novembre di ciascun anno del periodo contrattuale stabilito e sarà così composto: 50% a saldo + 50% di anticipo del canone annuo successivo. Decorso tale termine l'assegnatario sarà tenuto al versamento degli interessi di mora previsti dalla legge. In caso di mancato pagamento del canone e degli interessi entro il 30 gennaio dell’anno successivo, l’Amministrazione procederà alla rescissione del contratto di concessione, nonché ad attivare le procedure di rivalsa previste dalle vigenti leggi.

TITOLO II **USI CIVICI**

Art.7 – Aventi diritto

1. Il diritti all’esercizio degli usi civici di pascolo nella proprietà comunale spetta a tutti gli agricoltori residenti nel Comune di Calasca Castiglione da almeno quattro (4) anni purché singoli imprenditori. Per le forze societarie, cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione fra 2 o più soci, gli usi civici sono godibili solo se tutti i soci sono residenti nel Comune da almeno quattro (4) anni.

Art.8 – Durata

1. Il Comune di Calasca Castiglione concede, a titolo oneroso, l'uso civico sui pascoli montani e relative strutture di pertinenza di cui è proprietario (di seguito indicati con la dizione alpeggi) per un periodo non superiore ai sei (6) anni secondo le procedure, modalità e condizioni stabilite negli articoli successivi.

TITOLO III **PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE**

Art.9 – Assegnazione degli alpeggi e dei pascoli

1. L'assegnazione avrà luogo mediante pubblico avviso ovvero procedura negoziata.
2. Gli utenti, come individuati negli articoli 3 lett. A) e 8, vantano la priorità nell'assegnazione delle superfici a pascolo, per cui al primo affidamento di concessione saranno ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti stanziali in possesso dei requisiti prescritti dai citati articoli.
3. In seconda istanza saranno ammessi a partecipare i soggetti residenti non stanziali in possesso dei requisiti prescritti negli articoli 3 lett. B) e 8.
4. In terza istanza saranno ammessi i non residenti in possesso dei requisiti prescritti nell'art. 3 lett. C).
5. Qualora si verificasse la presenza di più richieste sullo stesso pascolo e nel caso non vi sia stata una sua utilizzazione negli anni precedenti, l'assegnazione del medesimo verrà effettuata secondo un ordine di preferenza determinato in base alla sommatoria dei punteggi assegnati all'istanza sulla base della seguente tabella
 - al richiedente che risiede nel Comune di Calasca Castiglione e con intera mandria/gregge (bestiame proprio e/o in affidamento) allevata per tutto l'anno sul territorio del Comune di Calasca Castiglione verranno assegnati 10 punti;
 - al richiedente che risiede nel Comune di Calasca Castiglione e con parte della mandria/gregge (bestiame proprio e/o in affidamento non meno del 50%) allevata per tutto l'anno sul territorio del Comune di Calasca Castiglione verranno assegnati 8 punti;
 - al richiedente che risiede nel Comune di Calasca Castiglione e con intera mandria/gregge (bestiame proprio e/o in affidamento) non allevata per tutto l'anno sul territorio del Comune di Calasca Castiglione verranno assegnati 6 punti;
 - al richiedente con età inferiore ai 40 anni (giovani imprenditori) verranno assegnati 4 punti;A parità di punteggio e in caso di controversie l'organo esecutivo del Comune potrà intervenire per mediare fra le parti anche valutando la situazione pregressa.
Nell'impossibilità di mediazione, saranno richieste agli interessati offerte in busta chiusa al rialzo sulla tariffa base indicata dall'Amministrazione, da consegnare agli uffici comunali entro una settimana dalla richiesta. Sarà aggiudicataria l'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Al fine dell'assegnazione per sei anni e del suo mantenimento, i soggetti di cui agli artt. 3 e 8 del presente Regolamento, dovranno preventivamente produrre agli uffici comunali entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui viene indetta la stessa (entro il 30 aprile per il primo anno di entrata in vigore del Regolamento e sono tenute valide le domande già presentate precedentemente) domanda in carta semplice nel quale dovranno essere indicate:
 - le generalità del richiedente;
 - l'alpeggio e/o le superfici richieste;
 - il codice di stalla e il numero di capi in proprietà alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - il numero complessivo dei capi che si intende monticare distinti i capi di proprietà e in custodia.
7. Coloro che non avranno effettuato la comunicazione di cui al presente articolo saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso.
8. L'entità del canone annuo sarà stabilita con delibera dell'organo esecutivo dell'ente.

9. In tale sede l'Amministrazione potrà inoltre stabilire l'accorpamento di due o più alpeggi e/o superfici al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.
10. Effettuati i dovuti controlli documentali, l'Amministrazione concederà agli aventi diritto, l'uso a titolo oneroso degli alpeggi nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e negli artt. 3 e 8 dello stesso.

Art.10 – Canone annuo

1. Il canone annuo sarà stabilito con delibera dell'organo esecutivo del Comune.
2. Il canone dovrà essere pagato secondo quanto disciplinato dall'art. 7. Decorso tale termine l'assegnatario sarà tenuto al versamento degli interessi di mora previsti dalla legge. In caso di mancato pagamento del canone e degli interessi entro il 30 gennaio dell'anno successivo, l'Amministrazione procederà alla rescissione del contratto di concessione, nonché ad attivare le procedure di rivalsa previste dalle vigenti leggi.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.11 – Rinnovo

1. Escluso il rinnovo tacito, per cui la concessione cesserà di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o disdetta. E' tuttavia facoltà del Comune prorogare la durata del contratto per particolari situazioni, comunque non oltre due annualità.

Art.12 – Gestione delle strutture d'alpeggio e manutenzioni in genere

1. L'assegnatario dell'alpeggio dovrà utilizzare i fabbricati (ove esistenti), che verranno consegnati contestualmente all'atto di concessione.
2. La manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei manufatti in genere, resta a carico dell'assegnatario. Locali e manufatti dovranno essere mantenuti nel massimo ordine e efficienza. Il sindaco potrà ordinare al assegnatario l'esecuzione dei lavori necessari entro il termine perentorio stabilito nel relativo provvedimento, ed in caso di inosservanza potrà disporre l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dell'assegnatario. Per qualunque intervento sui fabbricati e sui manufatti, eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, l'assegnatario non avrà diritto ad alcun rimborso.
3. Il Comune si riserva di eseguire miglioramenti fondiari, senza che tale circostanza debba dar luogo a risarcimenti al assegnatario per gli intralci ed i disagi conseguenti all'esecuzione dei lavori.
4. L'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento eseguire sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione dei fabbricati e dei manufatti. L'eventuale inosservanza da parte dell'assegnatario degli obblighi sopra indicati potrà comportare l'esecuzione dei lavori da parte della stessa Amministrazione con il seguente addebito delle spese sostenute a carico dell'assegnatario.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità di accesso ed interna i terreni comunali assegnati ivi compresi muri di contenimento a secco devono essere mantenute in buono stato di efficienza da parte dell'assegnatario.
6. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo o colpa grave dell'assegnatario sono a carico dello stesso.

Art.13 – Gestione alpeggi

1. L'assegnatario, prima di abbandonare stagionalmente l'alpeggio, dovrà provvedere a tutte quelle operazioni (quali lo svuotamento delle condutture idriche e degli abbeveratoi, sigillatura porte e finestre, ripulitura stalle e di tutti i locali in genere ecc.) finalizzate al migliore mantenimento del bene concesso.

Art.14 – Oneri particolari

1. Nella conduzione dei pascoli e degli alpeggi l'assegnatario dovrà uniformarsi a tutte le norme vigenti di Polizia veterinaria e sul benessere degli animali.
2. Dovrà inoltre osservare tutte le norme vigenti in materia della salvaguardia delle sorgenti, così come di ogni altra disposizione legislativa, di qualsivoglia ordine e grado, relativa alla tutela dell'ambiente e della normativa sanitaria anche riguardante la trasformazione del latte.
3. Il pascolo in bosco è consentito nei casi previsti dalla vigente normativa forestale.
4. È posto divieto pascolare con qualsiasi specie di animale nelle zone di rimboschimento.
5. È posto divieto effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia.
6. A seconda della specie animale e della tipologia delle superfici e degli alpeggi assegnati il Comune potrà disciplinare in senso restrittivo le modalità di pascolamento a cui l'assegnatario dovrà attenersi, pena la sanzione di 100,00, indipendentemente dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti.
7. La proprietà si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del presente regolamento e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette ovvero delegando ad altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Comune di Calasca Castiglione per mendaci o errate comunicazioni fornite, quand'anche le stesse derivino da indicazione in ordine alle superfici.

Art.15 – Controversie

1. In caso di controversie tra utenti nell'utilizzo dei terreni pubblici, l'Amministrazione comunale potrà essere chiamata in causa per cercare una composizione amichevole tra le parti; se questa non sarà raggiunta nessuno dei contendenti potrà utilizzare il terreno ai fini di ottenere contributi comunitari o d'altro genere.
2. Per prevenire eventuali abusi, l'Amministrazione comunale, nei casi ritenuti equivoci, segnalerà la situazione agli uffici regionali competenti all'erogazione dei premi comunitari.

Art.16– Responsabilità

1. L'assegnatario è ritenuto responsabile di eventuali danni che dovesse arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture anche viarie e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come le attività svolte e/o promosse nell'esercizio dell'attività pascoliva.
2. Il Comune, comunque, non risponderà dei danni alle persone, alle cose o di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'assegnatario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art.17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione.